

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 525)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 maggio 1959 (V. Stampati nn. 6, 21, 59 e 457)*

d'iniziativa dei deputati LAURO Achille, ALLIATA di MONTEREALE, CAFIERO, CREMISINI, PREZIOSI Olindo, SPADAZZI, BONINO, FOSCHINI, MUSCARIELLO, LAURO Gioacchino, CASALINUOVO, OTTIERI, RIVERA (6); BUFFONE, GUERRIERI Filippo, VILLA Ruggero, MARTINO Edoardo, PACCIARDI, DANTE, BACCELLI, BIASUTTI, GALLI, SORGI, NUCCI, BERLOFFA, NAPOLITANO Francesco, CACCURI, PENNACCHINI, CORONA Giacomo, GENNAI TONIETTI Erisia, BOLLA, ALESSANDRINI, CALVI, SAVIO Emanuela, PETRUCCI, ANTONIOZZI, DE' COCCI, COCCO Maria, STELLA, DURAND de la PENNE (21); CANTALUPO, CUTTITTA (59); BERLINGUER, PIERACCINI, ANGELUCCI, ASSENNATO, AUDISIO, BARONTINI, BERTOLDI, FALETRA, FERRI, GHISLANDI, LENOCI, LIZZADRI, LUZZATTO, NICOLETTO, PASSONI, PREZIOSI Costantino (457)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 MAGGIO 1959

Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e foresta-

le dello Stato è attribuito lo stipendio dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	271
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	229
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	202

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sergente maggiore e gradi corrispon-	
denti	180
Vicebrigadiere e sottobrigadiere . .	157
Sergente	131

Ai fini degli aumenti periodici dello stipendio e della paga dei marescialli, sergenti maggiori, secondi capi e sergenti di cui ai primi due commi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianità complessiva di servizio è fissato come segue:

Maresciallo maggiore e gradi corri-	
spondenti	18
Maresciallo capo e gradi corrispon-	
denti	15
Maresciallo ordinario e gradi corri-	
spondenti	11
Sergente maggiore e secondo capo . .	10
Sergente	2

Gli aumenti periodici dello stipendio o della paga dei brigadieri, vicebrigadieri e sottobrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di cui al primo comma, nonché dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'articolo 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di 6.

Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata fino alla data da cui ha effetto la presente legge.

Agli aiutanti di battaglia è attribuita una indennità annua lorda di lire 40.000.

Art. 2.

Le pensioni ordinarie a favore dei familiari di cui al precedente articolo 1 e rispettive famiglie, liquidate o da liquidare su stipendi o paghe vigenti fino a da cui ha effetto la presente legge, e che non sono state riliquidate d'ufficio considerandosi sostituite dalla sostituzione degli stipendi o delle paghe colate nella precedente liquidazione risultanti dall'applicazione dello stesso articolo 1.

Art. 3.

L'assegno mensile spettante, in caso di passaggio al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è riliquidato tenendo conto del nuovo stipendio di cui al precedente articolo 1 ridotto del 10 per cento.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

Art. 5.

All'onere pertinente all'esercizio sarà provveduto con un'aliquota dei fondi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a vedere, con propri decreti, alle occorrenze di variazioni di bilancio.